



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione ordinaria di Seconda Convocazione

N° 7 DEL 06/03/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) TARI E TARIFFE TARI ANNUALITA' 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sabato sei** del mese di **marzo** alle ore **09:00**, con modalità mista per l'emergenza epidemiologica in corso e previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
ARCHETTI MARIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA PIERO	CONSIGLIERE	==
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CENI DEBORAH	CONSIGLIERE	PRESENTE IN COLLEGAMENTO TELEMATICO
MAZZUCHELLI SEVERINO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	PRESENTE IN COLLEGAMENTO TELEMATICO
ZILIANI LORENZO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA SERGIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Fiorello Turla**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.7 IN DATA 06/03/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) TARI E TARIFFE TARI ANNUALITA' 2021

Illustra il Sindaco, con il supporto del Dr. Martinelli di Cosea (Consorzio Servizi Ambientali), società incaricata per il supporto nella redazione e validazione del piano economico-finanziario, collegato telefonicamente, il quale spiega quali sono stati i passaggi tecnici attuati per la costruzione del documento in oggetto.

Il consigliere di Minoranza Angelo Colosio chiede delucidazioni sugli incrementi.

Interviene il Consigliere di Minoranza Turla Sergio: si sarebbe aspettato un bilancio che non pesasse sui cittadini. Confronta i dati con quelli dell'anno precedente. Il fondo a carico del bilancio comunale che finanzia parzialmente il PEF nel 2021 è inferiore.

Il Sindaco risponde che nel 2021 non ci sono i ristori statali e che, ad ogni modo, il comune ha stanziato a carico del bilancio l'importante importo di € 90.000. Invita, inoltre, a non confondere le tariffe con il PEF, che è il frutto dell'applicazione della metodologia ARERA. Non si può operare diversamente, se non si vuol incorrere in infrazioni.

Il consigliere di Minoranza Angelo Colosio chiede il motivo per cui a fronte della diminuzione della produzione di rifiuti non ci sia stato un mutamento dei costi.

Risponde il Sindaco richiamando il contratto di appalto per il servizio di igiene urbana, che contempla corrispettivi per lo più a canone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

APPURATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTE:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI ma non la TARI;

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

- l'Allegato A alla suddetta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

DATO ATTO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il vigente Regolamento della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 6 assunta in data 07/03/2020 e modificato in data odierna con deliberazione n. 6;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che statuisce quanto segue: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che "*il termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (...)*";
- il D.L. 34/2020, art. 106, c.3 bis, con il quale è stata differita la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione al 31.01.2021;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio u.s. adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VALUTATO che:

- restano ferme le prerogative attribuite dalla legge n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, così come previste dal regolamento;
- le riduzioni tariffarie eventualmente decise dal Comune possono essere finanziate con risorse esterne alla tassa, utilizzando le disponibilità del bilancio comunale;

PRESO ATTO che si propone di finanziare tali riduzioni con risorse del bilancio comunale per un totale di euro 90.000,00 provenienti dal gettito del contributo di sbarco di cui € 84.000,00 per la copertura dei costi generali del PEF 2021 ed € 6.000,00= al fine di garantire una misura di carattere sociale mediante contenimento delle tariffe delle sole utenze non domestiche (bar e Ristoranti) maggiormente colpite dalla continua emergenza sanitaria da covid-19 che, a causa di un minor affluenza di turisti, hanno prodotto minor rifiuti;

PRESO ATTO, altresì, che i costi per i quali dovrà essere garantita la copertura integrale con il gettito del tributo – previsti nel piano finanziario di cui sopra – sono stati quantificati sulla base dei dati comunicati dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti SEA Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova Canavese Via Aiassa n. 23 ed integrati con i costi direttamente sostenuti dal Comune;

VISTI i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:

- piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da cui si rileva che i costi da coprire con la TARI per l'anno 2021, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, ammontano ad € 355.930,00;
- relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore;
- dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal legale rappresentante del Gestore, Sea Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova Canavese Via Aiassa n. 23;
- dichiarazione di veridicità dei dati di competenza comunale resa dal Sindaco in data 01/03/2021;
- report di validazione del PEF redatto dal Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) con sede in Castel di Casio (Bo), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come richiesto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- prospetto delle tariffe TARI per l'anno 2021 diviso tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- prospetto del ruolo tari 2021 con la ripartizione tra costi fissi e costi variabili suddivisi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che il P.E.F. di cui sopra:

- è stato redatto da Sea Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova Canavese Via Aiassa n. 23 secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF;
- è comprensivo dei dati di competenza del Gestore integrati con i dati forniti dal Comune;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO, infine, che sull'ammontare del tributo in oggetto è dovuta l'applicazione del "tributo provinciale" per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilito nella misura del 5% dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019;

DATO ATTO che le risultanze della presente deliberazione sono tenute in debita considerazione nel bilancio di previsione 2021-2023 e il documento unico di Programmazione, che verranno approvati nella seduta odierna del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile dell'atto reso dai competenti responsabili di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON votazione resa in forma palese dal seguente esito:

- presenti: n. 10
- favorevoli: n. 7
- contrari: n. 3 (Colosio Angelo, Turla S. e Ziliani)
- astenuti: ==

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di approvare** e fare propri i seguenti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale:
 - piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da cui si rileva che i costi da coprire con la TARI per l'anno 2021, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020, ammontano ad € 355.930,00;
 - relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore;
 - dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dal legale rappresentante del Gestore, Sea Soluzioni Ecoambientali Srl con sede in Villanova Canavese Via Aiassa n. 23;
 - report di validazione del PEF redatto dal Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) con sede in Castel di Casio (Bo), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come richiesto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- 3) **Di dare atto** che il comune finanzia le riduzioni con risorse del bilancio comunale per un totale di euro 90.000,00 provenienti dal gettito del contributo di sbarco di cui € 84.000,00 per la copertura dei costi generali del PEF 2021 ed € 6.000,00= al fine di garantire una misura di carattere sociale mediante contenimento delle tariffe delle sole utenze non domestiche (bar e Ristoranti) maggiormente colpite dalla continua emergenza sanitaria da covid-19 che, a causa di un minor affluenza di turisti, hanno prodotto minor rifiuti ;
- 4) **Di determinare**, per i motivi e secondo quanto specificato in premessa, nonché ai fini della copertura del 100% dei costi come sopra quantificati, i criteri, le tariffe e le riduzioni per l'anno 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) approvando e facendo proprio l'elaborato tecnico allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) **Di trasmettere**, mediante l'apposita piattaforma *online* per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 6) **Di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- 7) **Di dare atto** che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente, su proposta del Sindaco e al fine di dare tempestiva attuazione ai contenuti della presente decisione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione resa in forma palese dal seguente esito:

- Favorevoli: n. 7
- Contrari: n. 3 (Colosio, Turla S. e Ziliani)
- Astenuti: ==

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.=



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

SERVIZIO RISORSE

Proposta N° 17

Oggetto : ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF)
TARI E TARIFFE TARI ANNUALITA' 2021

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

Monte Isola, 01/03/2021

Il Responsabile del Servizio

Archetti Giuliana





Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

Servizio Risorse

Proposta N° 17

Oggetto : ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF)
TARI E TARIFFE TARI ANNUALITA' 2021

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia


IMP/ACC	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Monte Isola, 01/03/2021

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti Giuliano





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Sindaco
Fiorello Turla



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri

REFERATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i. e ART.32 c.1 Legge 18/06/2009 n.69)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **06/04/2021** all'indirizzo www.comune.monteisola.bs.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART.134 del D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

—

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (Art. 134, c. 4).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri

